



Il Tribunale di Roma, con la sentenza del 23 settembre 2014 ha affrontato la questione della rappresentatività sindacale ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300/1970, dopo la sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 231/2013. Il caso riguardava il ricorso di un sindacato di base escluso dal tavolo delle trattative e dalle agibilità sindacali previste dall'art. 19 sopra citato.

Il Tribunale ha negato il riconoscimento delle agibilità, nonostante il sindacato raccogliesse circa il 30% delle adesioni fra i lavoratori dell'impresa, in base ad un'interpretazione strettamente letterale della sentenza della Corte Costituzionale: la legge n. 300/1970 non prevede un obbligo per le parti a trattare, tale sindacato non è mai stato invitato dall'impresa al tavolo delle trattative, di conseguenza manca il requisito previsto dalla sentenza "additiva" della Corte Costituzionale.

Sent. Tribunale di Roma del 23/09/2014

(fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Dottrina per il Lavoro)